



REGIONE LAZIO

Dipartimento Sociale
Direzione Regionale Programmazione Sanitaria Politiche della
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
Area Programmazione Qualità

Prot. n. 15926/431061/UFF.4

Roma, lì 11 FEB. 2008

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
ASL/A.O.
Policlinici Universitari
Ospedali Classificati
IRCCS Osp. Bambino Gesù
LORO SEDI

Ai Direttori dei Dipartimenti
Interaziendali di Medicina Trasfusionale
(DMT)
LORO SEDI

Ai Direttori dei Servizi
D'Immunematologia e Medicina
Trasfusionale (SIMT)
LORO SEDI

Alle Associazioni e Federazioni
di Volontariato dei donatori di sangue
LORO SEDI

Oggetto: Raccomandazioni sulle procedure da adottare per la gestione delle attività di supporto trasfusionale a distanza delle attività medico-chirurgiche regionali per donatori/pazienti e per consanguinei di donatori con attività periodica (ex assistenze).

Per uniformare su tutto il territorio regionale le procedure da adottare per la gestione delle attività di supporto trasfusionale a distanza delle attività medico-chirurgiche regionali per donatori/pazienti e per consanguinei di donatori con attività periodica (ex assistenze), sono state elaborate le seguenti raccomandazioni in collaborazione con la Commissione regionale tecnico consultiva per le attività trasfusionali.

PREMESSA

Le attività trasfusionali, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Esse sono parte integrante del S.S.N. e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti (articolo 2, comma 2 della Legge n. 219/05).

E' considerato LEA la cessione di emocomponenti tra Aziende e Regioni. Inoltre le Regioni individuano le strutture e gli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali e i flussi di scambio e di compensazione di emocomponenti (Articolo 6, comma 1, lettera c) della Legge n. 219/05).



REGIONE LAZIO

Dipartimento Sociale
Direzione Regionale Programmazione Sanitaria Politiche della
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
Area Programmazione Qualità

Prot. n.

4/705/Uff.4

Roma, 11

Pertanto la struttura trasfusionale deve, di norma, garantire il supporto trasfusionale a tutti i pazienti ricoverati o comunque afferenti a strutture di ricovero e cura per le quali abbia competenza.

In ogni caso rimane quindi responsabile della fornitura di emocomponenti al paziente. Tale responsabilità riveste sia l'ambito assistenziale che quello amministrativo, oltre che quello deontologico ed etico e non può essere delegata se non per quegli ambiti e nei modi definiti dalla normativa specifica.

La fornitura di emocomponenti al paziente deve prescindere dalla possibilità che questi invii dei donatori in cambio delle unità a lui conferite e non può prestarsi a richieste condizionanti in tal senso avanzate dal SIMT o da altri.

Eventuale rappresentazione della necessità di unità trasfusionali per la copertura del fabbisogno nazionale e regionale deve prescindere da ogni suggestione ricattatoria e deve essere condotta secondo criteri etici e di promozione della donazione volontaria periodica, in quanto unica ed indispensabile condizione perseguibile, in base alla normativa vigente, a garantire al S.S.R. il necessario approvvigionamento per le attività trasfusionali.

DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione, si definiscono i seguenti termini:

- donatore periodico attivo: colui che ha effettuato almeno una donazione annua negli ultimi due anni o due o più donazioni nell'ultimo anno;
- supporto trasfusionale a distanza: trattasi della evoluzione attuale della vecchia "assistenza trasfusionale" regolata, alla luce della attuale normativa, dalle regole appresso definite;
- prossimi congiunti: si intendono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge (o il convivente sistematico), i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. Per ulteriori precisazioni si fa riferimento agli artt. 74 e seg. del titolo V del codice civile;
- necessità di supporto trasfusionale: situazione clinica per la quale si determini la necessità di procedere a terapia trasfusionale con emocomponenti. L'attestazione deve essere data dalla struttura trasfusionale competente che riceve la relativa richiesta dal reparto di cura.

PROCEDURA

Il donatore o un suo prossimo congiunto che abbia necessità di supporto trasfusionale potrà comunicare la necessità stessa in base alle seguenti modalità:

- a) donatore associato ad un data Associazione dei volontari del sangue:
 - 1) il donatore, direttamente o tramite il prossimo congiunto interessato, riceve dalla struttura trasfusionale competente la formale comunicazione della necessità trasfusionale;
 - 2) il donatore comunica alla sezione della sua Associazione alla quale afferisce, la necessità di supporto trasfusionale e la struttura presso la quale si realizzerà la terapia;
 - 3) il presidente della sezione dell'Associazione o figura delegata prende contatti con la struttura trasfusionale con la quale è convenzionata;
 - 4) i dirigenti sanitari della struttura trasfusionale contattata dall'Associazione comunicano ai dirigenti sanitari del SIMT o UODMT, competente sul territorio in cui ricade la struttura sanitaria presso la quale è emersa la richiesta trasfusionale per il paziente in questione, le circostanze di necessità, ottenendo conferma della situazione clinica, della data



REGIONE LAZIO

Dipartimento Sociale
Direzione Regionale Programmazione Sanitaria Politiche della
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
Area Programmazione Qualità

Prot. n.

43/06/Uff.4

Roma, li.

- dell' eventuale intervento chirurgico, del gruppo sanguigno del soggetto e delle necessità immediate e del breve termine;
- 5) sulla base delle notizie ottenute il SIMT/UODMT di provenienza del donatore ed il SIMT/UODMT competente adotteranno una strategia di sostegno congiunta che dovrà comunque e sempre evitare che il donatore si debba recare al dono presso la struttura competente (fatta salva la chiara, autonoma e consapevole volontà del donatore di donare presso tale area qualora tale atto sia per lo stesso logisticamente possibile e realizzabile da un punto di vista sanitario) e che potrà prevedere diverse forme di assistenza, includenti anche la cessione a tariffa da parte della struttura trasfusionale di provenienza del donatore di un numero minimo di unità utilizzabili per il paziente richiedente che, come già anticipato, dovranno essere sempre valorizzate mediante fatturazione da parte della suddetta struttura; sarà cura di entrambe uniformare la decisione a criteri di logicità, economicità, collaborazione professionale e rispetto dei principi della deontologia medica;
 - 6) qualora la strategia di sostegno congiunta si concretizzi nella cessione di unità, il SIMT/UODMT presso il quale il donatore dona attivamente, metterà a disposizione gli emocomponenti necessari ed il SIMT/UODMT competente per territorio avrà l'obbligo di ritirare i medesimi con mezzi propri e di trasportarli presso la struttura ospedaliera ove è emersa la richiesta trasfusionale.
- b) donatore non associato ad una data Associazione dei volontari del sangue:
- 1) il donatore comunica ai dirigenti sanitari del SIMT o dell'UODMT presso il quale dona attivamente la necessità di supporto trasfusionale riguardante sé stesso o il proprio congiunto e definisce i dettagli in suo possesso e l'area sanitaria presso la quale le stesse sono in essere;
 - 2) vedi punti 3), 4) e 5) del precedente capoverso a).

Le SS.LL. sono cortesemente invitate ad osservare le raccomandazioni ed i contenuti della presente.

Il Direttore Regionale
Alessandro Correani

L'Assessore
Augusto Battaglia

SP
Simonetta Barbacci
Tel. 06/51683307
sbarbacci@regione.lazio.it

CC
Responsabile dell'Ufficio
Anacle Caponi
Tel. 06/51683357
ccaponi@regione.lazio.it